

L'art 55 della Legge Regionale 70/96 stabilisce che *“per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, e' costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi”*. Lo stesso articolo demanda per intero alle Province per quanto attiene il territorio protetto e agli ATC/CA per il territorio venabile, l'iter dell'accoglimento delle richieste di risarcimento e della verifica e liquidazione del danno.

Dal 1° gennaio 2010 è prevista una nuova procedura informatica per la presentazione delle istanze di risarcimento. Mentre in precedenza era necessaria la compilazione manuale di un modulo preposto e personalizzato da ogni Ambito Territoriale di Caccia, con l'entrata in vigore della nuova normativa la modulistica e l'iter per le richieste di risarcimento danni sono uguali in tutta la Regione Piemonte.

La compilazione dell'istanza è consentita solamente ai Centri di Assistenza Agricola abilitati ed ai cittadini che abbiamo effettuato l'auto-registrazione al Sistema Piemonte. Al riguardo, si rimanda alla pagina del sito dove è illustrata nel dettaglio la corretta procedura per l'accesso ai servizi riservati: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/come_si_accede.shtml

L'applicativo istituito dalla Regione è inserito nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte dove sono schedate tutte le particelle catastali condotte dall'azienda, e dove si possono così richiamare solo quelle oggetto del danno, completando successivamente la descrizione dell'evento con la specie responsabile, la tipologia di danneggiamento e la quantità danneggiata. Attenzione: per una compilazione corretta della domanda l'azienda deve avere il fascicolo aziendale aggiornato!.

Ad ultimazione della richiesta, tramite apposita funzione, la pratica può essere stampata e successivamente trasmessa all'ATC o CA di competenza, ma è molto importante ricordare che per ora le pratiche non vengono prese in carico dall'ufficio fino al ricevimento della richiesta danni stampata, sottoscritta dal richiedente ed allegata ad un documento di identità. Data la complessità della procedura è consigliabile recarsi ai Centri di Assistenza Agricola.

Al ricevimento della richiesta cartacea, il personale incaricato dell'ufficio provvederà all'inoltro della stessa al perito agrario che si occuperà della perizia e della stima del danno. A questo proposito è necessario riportare in domanda un recapito telefonico al quale il tecnico potrà rivolgersi per concordare la data e l'ora del sopralluogo.

A perizia effettuata, l'ufficio prenderà in carico la richiesta trasmessa on-line e procederà con l'istruttoria della stessa, andando non solo ad inserire l'importo, ma anche ad effettuare tutte le modifiche inerenti la specie responsabile, la tipologia del danno, la quantità di coltura danneggiata ecc.... La liquidazione del danno avverrà alla fine dell'anno, tramite invio agli intestatari di assegno corrispondente al totale degli importi periziati.

È di fondamentale importanza, prima dell'invio di una richiesta di risarcimento danni consultare la D.G.R. n. 114-6741 del 3/8/07 e la circolare esplicativa con la quale la Regione Piemonte stabilisce i criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica. Si ricorda che nel caso pervenissero domande non conformi a quanto stabilito dalla suddetta DGR l'intestatario rischia, oltre a non essere risarcito, a dover accollarsi le spese peritali.